

2) All'allegato I è aggiunto il punto seguente :

- 6. Veicoli a motore destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, sedile conducente escluso, non è superiore a otto
- 4 anni dopo la data di prima immatricolazione, successivamente ogni due anni »

3) All'allegato II il titolo della colonna di destra è sostituito dal testo seguente : « VEICOLI DELLE CATEGORIE 5 o 6 ».

Articolo 2

1. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di due anni a decorrere dalla sua notifica (¹).

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure prese per conformarsi alla presente direttiva.

Articolo 3

La Commissione presenta al Consiglio, entro il 31 dicembre 1998, una relazione sull'applicazione della presente direttiva accompagnata dalle proposte necessarie, in particolare riguardo alla periodicità ed al contenuto dei controlli.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. GOEBBELS

(¹) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 1° luglio 1991.